



COMUNE DI CHIETI
Il Settore – Ufficio Elettorale

**AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE**

(art. 1 comma 7, Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i.)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 comma 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53, che ha istituito, presso la cancelleria di ogni Corte d'Appello della Repubblica, l'albo delle persone idonee a svolgere l'ufficio di presidente di seggio elettorale;

Atteso che l'art. 1 comma 7 della medesima legge dispone che ai fini dell'aggiornamento periodico del predetto albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nel suddetto Albo;

Rilevato che il Presidente della Corte d'Appello accorda la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di Presidente di Seggio elettorale;

INVITA

gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, che abbiano interesse a essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di **presidente di seggio elettorale** a presentare apposita domanda presso l'ufficio elettorale comunale **entro il 31 ottobre 2022**.

L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

L'istanza deve essere formalizzata compilando l'apposito modello dove dovranno essere indicati la data di nascita e la residenza del richiedente, il titolo di studio conseguito, la professione, l'arte o il mestiere esercitati.

Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 3611.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Dalla Residenza Comunale, 01/10/2022

IL SINDACO
Dott. Diego Ferrara

1 Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, avranno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) coloro che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite a medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.